

che una aliquota del fondo stanziato dal Consiglio di amministrazione in bilancio preventivo per l'assistenza sanitaria, sulla base delle eventuali eccedenze, venga destinata alla erogazione di sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

L'Assemblea nazionale dell'Ente potrà altresì deliberare ogni anno, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla costituzione di un fondo per la concessione di mutui e prestiti ipotecari secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 7.

La mancata applicazione della marca sui certificati di cui all'articolo 16 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, comporta per l'Ente il diritto ad esigere a carico del veterinario inadempiente una somma a titolo di sanzione civile, di importo variabile tra un minimo di lire 500 ed un massimo di lire 5.000 per ogni singola omissione.

Le modalità ed i criteri per l'applicazione della predetta sanzione sono fissati con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della natura e della frequenza dell'omissione.

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potrà nominare, che avranno la facoltà di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarità.

Art. 9.

Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950.

Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 500 e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o ricettata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma è ridotto a lire 200 e il limite massimo a lire 400;

f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i terreni arbustati e cespugliati.

Art. 2.

Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 400 e massima di lire 700, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, per:

a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

Art. 3.

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000.

Art. 4.

Le violazioni di cui agli articoli precedenti, quando sia possibile, devono essere contestate immediatamente. Se non può farsi luogo alla contestazione immediata, l'accertamento dell'infrazione deve essere notificato entro 30 giorni all'interessato. La mancata notifica produce l'estinzione dell'obbligo di pagare la somma dovuta.

Il trasgressore è ammesso a pagare presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste con effetto liberatorio una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Il personale di sorveglianza forestale che accerta le infrazioni deve trasmettere copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.